REGOLAMENTO (CE) N. 417/98 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1998

che modifica il regolamento (CEE) n. 429/90 relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 [2], in particolare l'articolo 7 bis, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 [4], ha previsto fino alla sua sospensione in virtù del regolamento (CE) n. 19/98 [5] la concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato ottenuto da burro o crema provenienti dal mercato e destinato al consumo diretto nella Comunità; che le condizioni che danno diritto all'aiuto sono la fabbricazione di burro concentrato, l'aggiunta di rivelatori e il confezionamento del burro entro novanta giorni a partire dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

considerando che si è prodotto un ritardo nella fissazione del livello massimo dell'aiuto nel quadro della 180ª gara, il cui termine per la presentazione delle offerte scadeva il 9 dicembre 1997; che la relativa decisione è stata notificata agli Stati membri solo il 9 gennaio 1998; che di conseguenza è necessario prorogare il termine per la fabbricazione dei relativi quantitativi di burro concentrato fino al 31 marzo 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 429/90 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per le quantità di burro concentrato aggiudicate nel quadro della 180ª gara, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 9 dicembre 1997, il termine di cui al primo trattino è fissato al 31 marzo 1998.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
[2] GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.
[3] GU L 45 del 21. 2. 1990, pag. 8.
[4] GU L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.
[5] GU L 4 dell'8. 1. 1998, pag. 39.